

Rinnovabili, fattura elettronica

Agli operatori competeranno la registrazione e la conservazione sostit

FOCUS



Gian Paolo Tosoni

Dal 21 settembre tutte le cessioni di energia elettrica da fonti rinnovabili sono soggette alla fatturazione elettronica; lo precisa un comunicato del Gse nel proprio sito internet. Tale ente ha infatti perfezionato l'attivazione dei portali relativi alle

IDESTINATARI

Obbligo per i produttori da fonti agroforestali (biogas) o da altre fonti alternative e per vendite di certificati verdi o certificati bianchi

"Fatture energy" e quindi tutte le cessioni di energia dovranno rispettare le regole di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2015, n.55.

Si ricorda che il gestore dei servizi elettrici (Gse) è ricompreso nell'elenco delle pubbliche amministrazioni.

Il Gse ha quindi informato che a partire dal 21 settembre, ai sensi del decreto ministeriale 55 del 3 aprile 2013, relativamente ai regimi commerciali Ritiro dedicato (fotovoltaico) - Tariffa onnicomprensiva (biogas) - certificati verdi - Tariffa fissa onnicomprensiva - certificati bian-

chi da Car (cogenerazione ad alto rendimento), attiverà, sui portali informatici dedicati, le funzionalità previste per l'emissione delle fatture elettroniche verso la pubblica amministrazione.

Si ricorda a tal proposito che: la normativa che regola l'emissione delle fatture elettroniche comporta che vengano istituiti registri sezionali differenti a meno che tutte le fatture che il cedente emette nei confronti di chiunque siano in formato elettronico; pertanto, la numerazione progressiva della fattura elettronica dovrà essere distinta da quella delle altre fatture;

il Gse emetterà - per conto degli operatori - le fatture in formato Xml, provvedendo a firmarle digitalmente e a trasmetterle al sistema di interscambio (Sdi) mentre sarà responsabilità degli operatori provvedere alla registrazione e conservazione sostitutiva delle fatture.

Dopo l'avvio dal 20 luglio scorso della emissione della fattura elettronica per la cessione di energia da una parte degli impianti fotovoltaici, ora il Gse ha completato l'opera perfezionando il sistema per tutte le operazioni che i produttori di energia possono dover fare con il predetto ente.

Quindi dal 21 settembre anche i produttori di energia elettrica da fonti agroforestali (biogas) o da ogni altra fonte alternativa, devono emettere la fattura elet-

I passaggi chiave



01 | LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

Per conservazione sostitutiva si intende una procedura informatica che conferisce valore legale nel tempo a un documento informatico. Per certi versi questa procedura permette oggi di equiparare la validità di un documento informatico a quella dell'originale cartaceo. Sarà responsabilità degli operatori provvedere alla registrazione e appunto alla conservazione delle fatture

02 | IL 20 LUGLIO LA PRIMA FASE

Dopo l'avvio dal 20 luglio scorso della emissione della

fattura elettronica per la cessione di energia da una parte degli impianti fotovoltaici, ora il Gse ha completato l'opera perfezionando il sistema per tutte le operazioni che i produttori di energia possono dover fare con questo ente

01 | DIGITALIZZAZIONE COMPLETATA

Ora l'intero percorso della fatturazione elettronica è completamente informatico. Le prime vere fatture elettroniche sono infatti quelle che verranno emesse al Gse dal 21 settembre con la numerazione progressiva che inizia, appunto, con il numero uno.

tronica; tale fattura è obbligatoria anche per le cessioni di certificati verdi o certificati bianchi qualora ovviamente siano venduti al Gse.

Non deve confondere gli operatori la circostanza che anche in passato il Gse proponeva la fattura in via elettronica, ne chiedeva il numero progressivo e la conferma via mail. Ma la fattura elettronica ai sensi del decreto ministeriale 55/2013 deve essere emessa in forma digitale, e come tale deve essere trasmessa al Gse, registrata e conservata. In sostanza l'intero percorso è informatico. Quindi le vere fatture elettroniche sono quelle emesse al Gse dal 21 settembre con la numerazione progressiva che inizia con il numero uno.

Ne consegue che gli operatori devono procedere con l'attivazione di uno specifico programma di fatturazione elettronica, fornito anche gratuitamente ad esempio da Unioncamere (Apid). Se la fattura elettronica viene conservata da soggetti terzi occorre comunicarlo alla agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 35 del Dpr 633/72.

Si ricorda infine che le cessioni di energia elettrica ed i certificati verdi e bianchi sono operazioni soggette al regime del reverse charge; pertanto le medesime fatture non riporteranno l'Iva ma la annotazione "inversione contabile".